

M 115

contributo
unificato



ORIGINALE

6902/2012
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Art. 574
R.G.N. 5673/2007
Eman. in data
Cron. 6902
Rep. 639

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente - Ud. 29/11/2011
- Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere - PU
- Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Rel. Consigliere -
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5673-2007 proposto da:

P **M** , PPRMRA54M05F839M,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA
 COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato OLIVIERI
 MARIA FEDERICA, rappresentata e difesa dall'avvocato
 COCCHI GIAN PIETRO giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2011

contro

2753

SPA, già **E** SPA, ,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRO
 PRETORIO 124, presso lo studio dell'avvocato SAVINI

Handwritten signature

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARRA
CARACCIOLO FRANCESCO giusta delega in atti;

GRUPPO EDITORIALE [] SPA , [] , in
persona del direttore generale e procuratore, munito
dei necessari poteri, dott. [] [] []

[] [] , [] , elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio
dell'avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato RIPA DI MEANA VITTORIO
giusta delega in atti;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 3788/2005 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 30/12/2005; R.G.N. 4321/2002.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;

uditi gli Avvocati ALESSANDRO SAVINI per delega, BRUNO
GUARDASCIONE ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 dicembre 2005 la Corte di appello di Napoli rigettava l' appello proposto da **M** **P** sulle seguenti considerazioni: 1) gli articolisti avevano riferito un fatto storico: l' arresto del **P** nel dicembre 1993 per tentata concussione precisando che l' evento era stato determinato da atti investigativi, e quindi appresi indirettamente, e usando ripetutamente il condizionale; quindi non erano stati violati i canoni della continenza formale e sostanziale poiché ricorreva l' utilità sociale della notizia in relazione alla notorietà ed importanza dell'opera pubblica - ospedale di Pozzuoli, a cui si riferiva la vicenda - la verità dei fatti narrati al momento degli articoli, la compostezza della forma usata; 2) il titolo dell' articolo sul **M**: "voleva cento milioni per l' ok ai lavori: in carcere dirigente della regione", mirante ad attirare l' attenzione dei cittadini, non era denigratorio perché il contenuto dell' articolo -"Cento milioni per rilasciare il parere favorevole alla realizzazione dell' opera, altrimenti la ristrutturazione dell' ospedale non sarebbe andata avanti. In carcere per tentata concussione è finito l' architetto .. ", era corrispondente ai fatti appresi ed il frasario era composto; 3) altrettanto non configurava diffamazione l' articolo della **R** ove sotto il titolo: "La relazione è negativa, ma per cento milioni..", era riportata la frase: "il vento di

mani pulite non scoraggia i tangentomani più accaniti: ieri i CC hanno arrestato per concussione l' ingegner [P]. Secondo l' accusa egli, addetto al settore tecnico, avrebbe chiesto una bustarella; cento milioni all' ingegnere [M], responsabile dell' impresa che ha realizzato l' ospedale di Pozzuoli.. il funzionario avrebbe profittato del suo ruolo per ricattare [M] .. [P] avrebbe alzato il tiro..."; perché la notizia era veridica e l' uso continuo del condizionale ed il commento sulla resistenza dei tangentisti anche all' attacco dei pool di mani pulite rientrava nei limiti del diritto di cronaca e di commento. Ricorre [M] [P] cui resistono le s.p.a. il [M] ed il Gruppo Editoriale [L].

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione e 595 e 51 c.p. e della legge 47 del 1948 nonché contraddittoria ovvero carente e/o insufficiente motivazione" della sentenza nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente la scriminante dell' esercizio del diritto di cronaca in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa affermando erroneamente che la portata diffamatoria del titolo va vagliata alla luce dell' intero articolo, mentre questo può avere una connotazione diffamatoria in sé.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa - nei cui confronti penda un procedimento penale - una condotta avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione e corrispondente al contenuto dell'articolo.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, 595 e 51 c.p. e della legge 47 del 1948 nonché omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente la scriminante dell' esercizio del diritto di critica in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa" per non avere la Corte di merito attribuito valenza diffamatoria all' espressione ingiuriosa: "tangentomane accanito", esorbitante dai limiti della continenza formale e sostanziale ingenerando la convinzione nel lettore dell' abitualità nel richiedere tangenti.

Il motivo è infondato.

Ed infatti la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui l'esercizio del diritto di critica assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le

modalità di esercizio e le disfunzioni utilizzando un linguaggio volto a sollecitare l' interesse dell' opinione pubblica avuto riguardo all' epoca dei fatti - c.d. tangentopoli - valutando l' articolo nel complesso e considerando che il contenuto trovava riscontro nella realtà fattuale, si da escludere una ricostruzione volontariamente distorta della stessa, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata.

3.- Il ricorso va dunque respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare euro 5.200, di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, a ciascuna delle resistenti s.p.a.

ed il Gruppo Editoriale .

Così deciso in Roma il 29 novembre 2011.

Il Relatore est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 5 8 PM
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA